

*Concordato preventivo e notifica del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione ai soli creditori dissenzienti*

Tribunale di Rovigo, 15 giugno 2017. Rel. Martinelli.

**Concordato preventivo - Omologazione - Notifica del decreto di fissazione dell'udienza ai soli creditori dissenzienti**

*Nonostante il diritto di proporre opposizione al concordato preventivo sia riconosciuto non solo ai creditori dissenzienti, che abbiano quindi espresso voto contrario, ma a qualsiasi interessato, il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione deve essere notificato soltanto ai primi in quanto l'esigenza di tale comunicazione si fonda sulla constatazione di un verosimile interesse alla partecipazione da parte di chi ha già effettuato una valutazione negativa della proposta.*

*(Massima a cura di Astorre Mancini – Riproduzione riservata)*

Rilevato che la “Grandi Molini Italiani s.p.a.” ha comunicato che provvederà a notificare il decreto di fissazione dell'udienza di omologazione solo ai creditori che hanno espresso voto negativo alla proposta concordataria e non anche a quelli che, entro il termine di venti giorni dalla udienza di cui agli artt. 174 e ss. l.fall., si sono astenuti dalla manifestazione di voto, chiedendo espressamente che il Tribunale si esprima sulla correttezza di tale operato;

ritenuto di condividere la valutazione della ricorrente sulla base dei seguenti rilievi:

A) l'esigenza di speditezza della procedura - espressamente cristallizzata dall'art. 181 l.fall. - richiede di convergere verso una interpretazione che gravi il meno possibile il ricorrente di oneri che possano incidere sulla durata del procedimento;

B) la dicotomia tra il primo comma dell'art. 180 l.fall. ove viene sancito l'obbligo per l'impresa di notificare il decreto di fissazione dell'udienza ai creditori dissenzienti - e il II comma - ove viene attribuito il diritto di proporre opposizione attraverso la rituale costituzione sia ai creditori dissenzienti, sia a qualsiasi interessato - avvalorata una lettura restrittiva del significato semantico dell'aggettivo “dissenziente”, in termini di creditore che ha manifestato un voto contrario, non essendo precluso il diritto di opposizione anche al creditore non votante (quale soggetto interessato), poiché l'esigenza di comunicazione dell'udienza deriva dalla constatazione di un verosimile interesse alla partecipazione da parte di chi ha già effettuato una valutazione negativa della proposta (cfr. Tribunale di Palermo, 18 maggio 2007);

C) dalla conseguente scollatura tra l'esercizio del diritto di opposizione - attribuito a "qualsiasi interessato" - e l'onere di notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 180, I comma l.fall.;

C) dalla valenza, per così dire, neutrale del silenzio nel nostro ordinamento - al di fuori delle ipotesi tipizzate ove sia riconnesso un significato giuridico - sia sul piano processuale (si richiama l'attenzione della pronuncia della Corte Costituzionale 8 ottobre 2007, n. 340 sull'art. 13, comma 2, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 quale espressione generale di divieto di attribuzione di una valenza volitiva del comportamento inerte della parte) sia sul piano negoziale, data la natura para-contrattuale della proposta concordataria (qui tacet neque dicit., neque negat, neque utique fatetur);

D) dalla constatazione che l'art. 178, IV comma l.fall., nella precedente formulazione, attribuiva un significato giuridico al silenzio, affermando che "le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale", mentre l'attuale formulazione della norma non conferisce una valenza giuridica al silenzio (nel senso di espressione di un voto negativo) e come tale non richiede la annotazione del cancelliere

P.Q.M.

Conferma che il decreto di fissazione della udienza ai sensi dell'art. 180 l.fall. venga notificato - con le modalità indicate nel predetto provvedimento - ai soli creditori che abbiano espresso un voto contrario alla proposta concordataria.